CAMERA DEI DEPUTATI N. 4605

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DELLE FINANZE
(PRETI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
(REALE ORONZO)

COL MINISTRO DEL TESORO
(COLOMBO EMILIO)

COL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
(ANDREOTTI)

E COL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE
(SCALFARO)

Modifiche in materia di tasse automobilistiche

Presentato il 23 novembre 1967

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Da qualche tempo si è avuto modo di rilevare un crescendo preoccupante nelle evasioni della tassa di circolazione per tutti i tipi di autoveicoli e motoveicoli. Tali evasioni, invero, sono agevolate dal fatto che le vigenti norme prevedono, in caso di omesso pagamento del tributo, una modesta penalità, e cioè la pena pecuniaria da 1 a 2 volte la tassa non corrisposta. Poiché il periodo minimo obbligatorio è un quadrimestre e la tassa evasa è ragguagliata al periodo quadrimestrale, la pena pecuniaria (specie per i trasgressori che si avvalgono, ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, della definizione in via breve dell'infrazione), risultando di modesta entità, incoraggia e facilita l'evasione.

Per porre fine ad un tale stato di cose, si ritiene necessario un inasprimento delle sanzioni in materia. A ciò si provvede con l'articolo 1 dell'unito disegno di legge che stabilisce la pena pecuniaria irrogabile da una a sei volte l'ammontare della tassa annua dovuta, con la precisazione che in ogni caso la sanzione non può essere inferiore a lire 10.000.

Con lo stesso articolo 1 viene ugualmente maggiorata la pena pecuniaria per la mancata apposizione, sulla parte anteriore dei veicoli, del disco-contrassegno attestante l'avvenuto pagamento della tassa di circolazione, stante che molti utenti omettono di eseguire tale adempimento, prescritto dall'articolo 12 del vigente testo unico del 1953, e provocano così intralci e difficoltà all'azione di controllo degli organi di vigilanza.

L'attuale misura della pena pecuniaria da lire 100 a lire 1.200 è irrisoria e di nessun effetto.

L'articolo 2, in relazione all'aumento della penalità, eleva il limite di lire 50.000, di

cui all'artcolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1955, n. 72, a lire 200.000.

Conseguentemente le ordinanze dell'Intendente di finanza sono definitive quando la pena pecuniaria prevista non supera nel massimo lire 200.000.

L'articolo 3 stabilisce che nella riscossione delle tasse di circolazione si applica l'arrotondamento per eccesso a lire cento dell'importo dovuto, dopo la liquidazione della tassa, dell'addizionale del 5 per cento e dell'imposta di bollo di quietanza e ciò per facilitare le operazioni di esazione del tributo.

DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

Per il mancato pagamento delle tasse automobilistiche di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, e successive modificazioni, il trasgressore è soggetto, oltre alla corresponsione del tributo evaso, alla pena pecuniaria da una a sei volte l'ammontare della tassa annua.

La pena pecuniaria non può essere, in ogni caso, inferiore a lire diecimila.

Per la mancata apposizione del disco-contrassegno, prescritta dall'articolo 12 del citato testo unico il trasgressore incorre nella pena pecuniaria da un minimo di lire tremila ad un massimo di lire diciottomila.

ART. 2.

L'ultimo comma dell'articolo 56 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, modificato dall'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1955, n. 72, per quanto riguarda le violazioni al testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« Il ricorso al Ministro delle finanze non è ammesso contro le ordinanze dell'Intendente di finanza relative a violazioni per le quali la pena pecuniaria prevista dalla legge non sia superiore nel massimo a lire 200.000 ».

ART. 3.

Nella riscossione della tassa di circolazione e dell'addizionale di cui all'articolo 25 della legge 24 luglio 1961, n. 729, l'importo dovuto, dopo la liquidazione dell'imposta di bollo, è arrotondato a lire 100 quando presenta una frazione inferiore a tale somma.